

## IVA AGEVOLATA SU CAMINETTI E STUFE

Con legge 23/12/1999 n. 488 all'art. 7 comma 1 lett. B) è stata introdotta l'aliquota agevolata del 10% sulle prestazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31 1° comma lett a), b) (manutenzione ordinaria e straordinaria), salvo per alcuni beni significativi individuati dal D.M. 29/12/1999 (fra cui le caldaie). Tale previsione è diventata a tempo illimitato con Legge 23/12/2009 n. 191 art. 2 comma 11. Risulta pertanto che sulle cessioni con posa in opera di caminetti e/o stufe si applica l'aliquota iva del 10% sul valore della prestazione, degli accessori e sul valore del bene pari al valore della prestazione e degli accessori stessi.

| Sintesi aliquote iva applicabili alle cessioni di caminetti e stufe |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>Fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.</b>      | <b>Manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a), b) art. 31, legge 457/78</b> | <b>Restauro e risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica di cui alle lettere c), d), e) art. 31 legge 457/78</b> | <b>Costruzione di un'abitazione non di lusso</b> |
| Cessioni di beni "finiti" <u>con posa</u> in opera                  | 10% (con la limitazione di alcuni beni significativi)  | 10%  | 4%   |
| Cessioni di beni "finiti" <u>senza posa</u> in opera                | 21%  | 10%  | 4%   |